



COMUNE DI ROBELLA

PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO N. 9 DEL 29/06/2023

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVESIO CRISTIANA A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO ALTRO ENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004.

L'anno DUEMILAVENTITRE del mese di GIUGNO del giorno VENTINOVE nel proprio ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL PERSONALE

Premesso che

- Con nota registrata al protocollo in data odierna (prot. 1778/2023) il Sindaco del Comune di Cellarengo ha chiesto proroga dell'autorizzazione alla dipendente di questo Comune, dott.ssa Pavesio Cristiana, a prestare attività lavorativa extra orario ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;
- la richiesta di autorizzazione alla prestazione in oggetto riguarda il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 per un massimo di 10 ore settimanali;
- il Comune di Cellarengo ha una popolazione residente inferiore a n. 5000 abitanti;

Richiamati

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 2004 che dispone *"I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti ... possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*
- l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che prevede *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti."*
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004

Tenuto conto che, pertanto, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, quindi, un dipendente pubblico può effettuare attività lavorativa presso un'altra amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori dell'orario di lavoro e per un massimo di 12 ore;

Viste le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Veneto n. 17/2008 e Sezione Lombardia n. 23/2009, dalle quali si evincono i seguenti principi, in relazione alle prescrizioni dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004:

- *"Esso trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza"*

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

- *“in merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1, comma 557, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell’utilizzo potranno essere invece disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra l’ente utilizzatore e l’ente di appartenenza;”*

Accertato che la dipendente Pavesio Cristiana ha prestato il proprio assenso a proseguire il servizio richiesto presso il Comune di Cellarengo secondo le condizioni e modalità indicate nell’allegato accordo;

Ritenuto, in conformità alle predette norme, di approvare l’allegato accordo di collaborazione con il Comune di Cellarengo, disciplinante le modalità operative di utilizzo dell’attività lavorativa della dipendente Pavesio Cristiana;

Visti gli articoli 4, comma 2, e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili di servizio;

Attestato quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 6bis della legge n. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento e all’eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

Di autorizzare ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, la dott.ssa Pavesio Cristiana, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Robella istruttore amministrativo ex Categ. C pos. Economica ex C2, a prestare attività lavorativa in favore del Comune di Cellarengo dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 per 10 (dieci) ore settimanali;

Di approvare l’accordo di collaborazione tra il Comune di Robella e il Comune di Cellarengo per l’utilizzo della citata dipendente ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

Di attestare regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

Si da atto, infine, che si provvederà, ricorrendo il caso alla pubblicazione nella sezione del sito “amministrazione trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Segretario Comunale
Responsabile del Personale
Dott.ssa Rita Aiello